

DELIBERA N. 28/13/CSP
RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 110/12/CSP DEL 27 APRILE 2012

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650 e, in particolare, l'art. 1, comma 26;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 110/12/CSP del 27 aprile 2012 adottata nei confronti della società Television Broadcasting System S.r.l. – fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store -;

RILEVATO che la predetta delibera individua, per mero errore materiale, la denominazione sociale e, in particolare, la forma giuridica dell'impresa destinataria dell'ordinanza ingiunzione di cui alla delibera n. 110/12/CSP;

CONSIDERATO che lo strumento apprestato dall'ordinamento giuridico allo scopo di rimuovere errori materiali in cui sia incorsa l'Autorità emanante nella determinazione del contenuto dell'atto amministrativo è costituito dalla rettifica;

CONSIDERATO che i refusi in questione riconducibili a mero errore materiale non comportano variazioni riguardo ai presupposti in punto di fatto e di diritto della delibera n. 110/12/CSP né modificazioni alla qualificazione dei fatti oggetto dell'atto stesso nei loro pertinenti termini giuridici e nella determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa per i fatti contestati;

RICHIAMATA la delibera n. 110/12/CSP il cui contenuto è condiviso in ogni sua parte;

VISTA la nota informativa della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. Di rettificare, per i motivi descritti nella motivazione, la delibera n. 110/12/CSP del 27 aprile 2012, che ad ogni buon fine si allega, come segue;

a pagina 1

**“ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVISION BROADCASTING S.R.L.
(FORNITORE DI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE CAPRI STORE) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3,
DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”**

deve leggersi:

**“ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM
S.P.A. (FORNITORE DI SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE CAPRI**

STORE) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

a pagina 1

“ VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 120/11/DICAM/PROC. 2371/ZD - datato 19 dicembre 2011 e notificato in data 3 gennaio 2012, con il quale è stata contestata alla società Television Broadcasting System S.r.l. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19, esercente il fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store.... ”

deve leggersi

“VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 120/11/DICAM/PROC. 2371/ZD - datato 19 dicembre 2011 e notificato in data 3 gennaio 2012, con il quale è stata contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19, esercente il fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store...”

a pagina 2

“RILEVATO che la società Television Broadcasting System S.r.l. non ha presentato scritti difensivi in ordine agli addebiti contestati”

deve leggersi

“RILEVATO che la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. non ha presentato scritti difensivi in ordine agli addebiti contestati”

a pagina 4

“ORDINA

alla società Television Broadcasting System S.r.l. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19, esercente il fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store, di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (quarantunmilatrecentosedici/00)al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto”

deve leggersi

“ORDINA

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19, esercente il fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store, di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (quarantunmilatrecentosedici/00)al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto”;

2. Di rimettere in termini la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. con sede legale in Capri (NA) alla via Li Campi n. 19, esercente il fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale Capri Store ai fini del pagamento della sanzione amministrativa di euro 41.316,00 (quarantunmilatrecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, e dell'eventuale esercizio del diritto di difesa;
3. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci